

Studio Sbreviglieri Rag. Marco
 Via F.lli Cervi, 3 - Villa Poma
 46036 Borgo Mantovano (MN)
 Tel. 0386/864222
 Consulenza@studiosbreviglieri.it
 Paghe@studiosbreviglieri.it
 www.studiosbreviglieri.it

Borgo Mantovano (MN), li 28/03/2022

Alla Spett.le Clientela di Studio

OGGETTO: IL "DECRETO UCRAINA"

Gentile Cliente,

Il così detto "decreto Ucraina", n. 21 del 21 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 (ed entrato in vigore il giorno successivo), contiene norme volte a calmierare gli aumenti causati dalla crisi tra Russia e Ucraina.

Per maggiore facilità di lettura, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei diversi **crediti d'imposta previsti per far fronte al consumo di elettricità e gas**, che verranno trattati con più completezza nel corso delle prossime pagine.

NORMA	BENEFICIARI	REQUISITI (1° TRIMESTRE SOLARE 2022)	BENEFICIO
DI 21/2022, articoli 5 e 9	Imprese energivore	Incremento del costo per Kwh superiore al 30%, in relazione al costo medio del primo trimestre del 2019	Credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022, da utilizzare entro il 31 Dicembre 2022. Cedibile e cumulabile
DI 21/2022, articoli 5 e 9	Imprese gasivore	Incremento del 30% del prezzo medio del gas, relazionato al prezzo medio nel primo trimestre del 2019	Credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022, da utilizzare entro il 31 Dicembre 2022. Cedibile e cumulabile
DI 21/2022, articolo 4	Imprese che acquistano gas naturale	Incremento del 30% sul prezzo del gas rispetto ai prezzi di riferimento del 1° trimestre del 2019	Credito d'imposta pari al 20% della spesa del secondo trimestre del 2022 (eccetto usi termoelettrici). Cedibile e cumulabile
DI 21/2022, articolo 3	Imprese che acquistano energia elettrica	Dotazione di contatori con energia elettrica pari o superiore a 16,5 kW; Incremento superiore al 30% del prezzo a kw, rispetto al 1° trimestre del 2019	Credito d'imposta pari al 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022. Utilizzabile entro il 31 dicembre 2022. Cedibile e cumulabile
DI 4/2022, articolo 15	Imprese a forte consumo di energia elettrica	Incremento del costo del Kwh del 30%, in relazione al primo trimestre del 2019	Credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per il primo trimestre 2022, Cedibile e cumulabile

Di seguito, in ordine di articolo, viene riportata una sintesi dei principali interventi di natura fiscale.



ARTICOLO 1, COMMI DA 1 A 4 – RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI ACCISA SULLA BENZINA E SUL GASOLIO IMPIEGATO COME CARBURANTE

Al fine di **calmierare i rincari del prezzo della benzina e del gasolio** impiegato come carburante, viene disposta la **rideterminazione delle aliquote delle accise sulla benzina e sul gasolio** impiegato come carburante, di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 504 del 1995, nelle misure indicate nella tabella che segue. La rideterminazione delle aliquote di accisa si applica **dal giorno 22 marzo 2022 e fino al 21 aprile 2022**.

Le accise vengono rideterminate nella seguente misura:

Benzina	478,40 euro per 1.000 litri
Olio da gas e gasolio usato come carburante	367,40 euro per 1.000 litri

[...]

Per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 non trova applicazione la norma di cui al comma 290 dell'articolo 1, della legge n. 244 del 2007, che dispone che **le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale**, espresso in euro, del petrolio greggio. Per tale periodo le maggiori entrate IVA relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione sono accertate con i sistemi di cui al comma 291, dell'articolo 1, della medesima legge n. 244.

ARTICOLO 2 – BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI

Viene stabilito che per l'anno 2022 l'importo del valore di buoni benzina, o titoli analoghi, ceduti a titolo gratuito da aziende private ai dipendenti per l'acquisto di carburanti, non concorre al reddito del lavoratore dipendente, in base a quanto disposto dall'articolo 51, terzo comma, del DPR n. 917 del 1986, fino ad euro 200 per lavoratore.

ARTICOLO 3 – CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA

Viene stabilito che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o **superiore a 15,5 kw, diverse dalle imprese così dette energivore** di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre 2017, è **riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente elettrica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022**, che deve essere comprovata dalle fatture di acquisto.

Per accedere a tale credito d'imposta è necessario che

- il prezzo dell'energia elettrica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi,
- abbia subito un **incremento del costo per kwh superiore al 30 per cento** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile solo in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022;
- non soggiace ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007;
- non soggiace ai limiti di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa;
- non concorre alla base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917 del 1986;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo.

Il beneficiario del credito d'imposta in commento può cederlo, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, [...].



Per la cessione del credito è necessario che le imprese beneficiarie dello stesso **richiedano il visto di conformità**, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta stesso. [...].

ARTICOLO 4 – CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI GAS NATURALE

Viene stabilito che **alle imprese diverse da quelle così dette “gasivore”**, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 17 del 2022, è riconosciuto un **contributo straordinario**, sotto forma di **credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici**.

Per accedere a tale credito d'imposta è necessario che

- il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME)
- **abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.**

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile solo in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022;
- non soggiace ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007;
- non soggiace ai limiti di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa;
- non concorre alla base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917 del 1986;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo. [...].

In generale, si ricorda che:

- I crediti d'imposta riconosciuti per l'incremento del costo di energia elettrica e gas naturale **sono cedibili**;
- Per la cessione dei crediti è **necessario il visto di conformità**.

ARTICOLO 5, COMMA 1 – INCREMENTO CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE ENERGIVORE

Il credito d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022, **viene portato dal 20% al 25 per cento**. Si ricorda che tale credito d'imposta è riconosciuto alle imprese a forte consumo di **energia elettrica**, di cui al decreto del 21 dicembre 2017,

- i cui costi per kwh della componente elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi,
- abbiano subito **un incremento superiore al 30%** rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

ARTICOLO 5, COMMA 2 – INCREMENTO CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE GASIVORE

Il credito d'imposta di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022, **viene portato dal 15% al 20 per cento**.

Si ricorda che tale credito d'imposta è riconosciuto alle imprese a forte consumo di **gas naturale**, intendendo per tali quelle che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transazione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, il cui comunicato di adozione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, che hanno consumato, nel primo trimestre del 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas



naturale di cui al primo comma, dell'articolo 3 del decreto n. 541 di cui si è detto sopra, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. [...].

ARTICOLO 6 – BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA

Per l'accesso ai **bonus sociali elettricità e gas** di cui al comma 3, dell'articolo 1, del decreto ministeriale del 29 dicembre 2016, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022 **l'ISEE è pari a euro 12.000.**

ARTICOLO 8, COMMA 1 – RATEIZZAZIONE BOLLETTE PER CONSUMI ENERGETICI

Le imprese con sede in Italia, che sono clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono **chiedere ai fornitori di tali utenze la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi di energia relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022.** Il numero massimo di rate mensili è fissato in ventiquattro.

ARTICOLO 9 – CESSIONE CREDITI D'IMPOSTA RICONOSCIUTI A IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE

Viene disposto che i crediti d'imposta di cui:

- all'articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 22 gennaio 2022, che riconosce un credito d'imposta pari al **20%** delle spese sostenute per la **componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del 21 dicembre 2017, i cui costi per kwh della componente elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, al netto di imposte ed eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019,
- agli articoli 4 e 5 del decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022, che riconoscono, rispettivamente, un credito pari al **20%** (ora del 25% con le modifiche apportate dal decreto in commento) delle spese sostenute per la **componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del 21 dicembre 2017, i cui costi per kwh della componente elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, **abbiano subito un incremento superiore al 30%** rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e un **credito d'imposta pari al 15%** (ora del 20% con le modifiche apportate dal decreto in commento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo **gas** consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, alle imprese a forte consumo di gas naturale, intendendo per tali quelle che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transazione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, il cui comunicato di adozione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, che hanno consumato, nel primo trimestre del 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale di cui al primo comma, dell'articolo 3 del decreto n. 541 di cui si è detto sopra, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, **sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili**, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni [...].

ARTICOLO 18 – CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA E DELLA PESCA

Viene riconosciuto un **contributo**, sotto forma di **credito d'imposta**, alle imprese che esercitano **attività agricola e della pesca**, a parziale compensazione delle spese sostenute per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca. Il **credito d'imposta è pari al 20% della spesa sostenuta, al netto dell'IVA**, per l'acquisto del carburante effettuato nel **primo trimestre solare 2022**, comprovato dalle fatture di acquisto.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile solo in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022;
- non soggiace ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007;
- non soggiace ai limiti di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000;



- non concorre alla formazione del reddito d'impresa;
- non concorre alla base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917 del 1986;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo.

Il beneficiario del credito d'imposta può cederlo, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni [...].

ARTICOLO 22 – CREDITO D'IMPOSTA PER IMU IN COMPARTO TURISMO

Visto il perdurare degli effetti connessi al COVID-19, viene riconosciuto un contributo sotto forma di **credito d'imposta**

- alle **imprese turistico-ricettive**, comprese quelle che esercitano attività **agrituristica**,
- alle **imprese** che gestiscono **strutture ricettive all'aria aperta**,
- alle **imprese del comparto fieristico e congressuale**,
- ai complessi **termali**,
- ai **parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici**.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **50% dell'importo versato a titolo di seconda rata IMU dell'anno 2021**, per gli immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** (Alberghi e pensioni, con fine di lucro) presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che

- i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che
- i soggetti indicati abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo del 2019**.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile solo in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022;
- non soggiace ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007;
- non soggiace ai limiti di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa;
- non concorre alla base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917 del 1986.

Facendo presente che l'efficacia delle disposizioni di cui sopra è **subordinata all'autorizzazione della Commissione europea**, le stesse disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

ARTICOLO 30, COMMA 2 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI ESPORTAZIONI DI DETERMINATI PRODOTTI

Viene disposto che le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono **esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea**

- materie prime critiche, appositamente individuate, o
- rottami ferrosi,

hanno l'obbligo di notificare al MISE e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, una informativa completa dell'operazione.

ARTICOLO 37 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRO IL CARO BOLLETTE

Viene stabilito che per contenere per imprese e consumatori l'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è **istituito per il 2022 un contributo solidaristico straordinario a carico dei seguenti soggetti:**

- coloro che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, **l'attività di produzione di energia elettrica;**



STUDIO SBREVIGLIERI

- coloro che esercitano l'attività di **produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;**
- coloro che rivendono **energia elettrica, gas metano e gas naturale;**
- coloro che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- coloro che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

La base imponibile del contributo, che non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

Il contributo si applica nella misura del 10% se il suddetto incremento è superiore a euro 5.000.000, mentre non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento. [...]

Ringraziandovi per la cortese attenzione e restando a disposizione per vari ed ulteriori chiarimenti, si porgono,

Cordiali saluti.

Sbreviglieri, Rag. Marco

Sbreviglieri, Dott. Claudio